

VARIE

Palermo 1576, agosto 17

Licenza e privativa per introduzione di nuove culture; per nuove invenzioni di sega, molini, macina per cannamele, vivai di pesci; impianti di acquedotti; fluitazione; filatoi per lino; argini per fiume; carri; licenza per impianto di cartiere.

Philippus etc.

Locumtenens et generalis capitaneus in regno Sicilie magnifico Galeazo La Porta regio fideli diletto salutem. Da vostra parti simo stati supplicati per dui memoriali del tenor sequenti cioè: Illustrissimo et excellentissimo signore perché si suole sempre, Illustrissimo et excellentissimo signore, concedere francheze et particolare privilegi a tutti quelli che introducano novi inventioni a beneficii di regni ritrovandosi il capitano Galeazu La Porta piacentino venuto in questo regno et havendo canoxuto di potendo con lo agiuto divino prima et poi con sul mezo di quella poco industria et la sua divina maestà è concesso in questo regno alcuni novi inventioni per servitio di sua Maestà et d'esso regno affinché esso si poza valere dell'industria sua per qualchi tempo supplica Vostra Excellentia concederli un privilegio per esso et successori soi per anni vinti che di tutti quelli cosi ch'ello introdurrà in questo regno non più visti né usati che niuno possa usare senza licentia di detto capitano sutta pena di perderli li ediftii et d'onzi milli la mita applicata alla Regia Corti et l'altra al detto capitano ogni volta che contrafarrano li ditti privilegi.

Prima introdurrà in questo regno l'accultivatione di risi che sarrà immediate di grande utile et comodo di tutto il populo et agumento delli gabelli di Sua Maestà, passato il termino delli venti anni; secundo introdurrà la semenza del pastello per fare la tinta per tingeri i drappi che con questa commodità potrà causari che si introduca la inventionione di fare i drappi che un'altra volta si incomenzò et poi si lassao per non haveri la comodità delli tentori; terzo s'introdurrà la coltivacione de una semenza de fare gran quantità d'oglio che sarrà gran giovamento in quelle parti di questo regno dovi non si fa ooglio d'oliva et dove sendi fa causirà maggior abondanza et causirà che lo ooglio d'oliva causirà più basso prezo perché questa sorti d'oglio si potrà dare per minor prezo et fa maggior operatione di quello d'oliva per arderi; quarto farrà una nova inventionione de una serra per serrari tavoli non più vista né usata in questo regno che opera più di doi et forsi tre et quattro volti di quelli che si usano ogi di nel presente regno che causerà una gran comodità et manco spesa alli fabrici de Sua Maestà et alli città di questo regno ancora; quinto farrà una nova inventionione de molini che con la medesmi acqua che hanno al presenti maciniranno il doppio et farrà che li detti molini finito che haviranno di macinari farrà che la farina restirà cirnuta de una banda et la caniglia de un'altra, grossa et minuta secundo che vorranno; sexto farrà un ingegno alli trappiti che la medesima macina macinando li cannameli nel medesimo tempo taglirà detti cannameli tanto minuti quanto se vorranno sì come prima che si tagliavano per forza di braccia di homini che sarrà a tutti li arbitrii di molto utili et avanzo di tempo et spesa; settimo dari modo

di fari molti viveri in questo regno di circuito di dui di tre et di sei migla et di più ci sarrà cui vorrà fare la spesa, dovi si potranno notriri gran sorti di pesci che con la comodità di detti pesci causirà che in brevi tempo il regno abunderà di carni perché non sindi consumirà tanta como si solia per havere la comodità detti pesci; ottavo darrà multa comodità di acqui di molini a multi città et terri che ni patiscano; nono darrà modo che tutti li voschi che hanno fiumi vicini potranno condurre per detti fiumi li loro lignami alli marini che sarrà cosa di grandissimo vantaggio di spesa; decimo introdurrà una nova fogia di filar il lino in questo regno che ogni una donna facilmente con questo novo comodo potrà filar più in un giorno che non filiano al presenti in quattro; undecimo perché il fiume grande in la pianura di Cathania molte volte suol versare et fari grandissimi danni che non versa mai che non faccia danno esso capitano s'offerisci de dar remedio che non potrà mai uscir del suo letto a far danno alcuno purché tutti quelli ch'hanno li territorii o ver feghi sottoposti al periculo di detto fiume vogliano contribuire alla spesachel potrà toccare a ciascuno per la sua pro rata parte per una volta tanto et assicurarsi perpetuamente del dannochel può fare il fiume ogni anno. De lo quale preinserto memoriale provittimo Thermis XVIII° februari III° inditionis 1576 quod fiant litere oportune per annos decem. Franciscus de Aurello magister notarius.

Tenor alterius memorialis est ut infra videlicet: Illustrissimo et excellentissimo Signor alli giorni passati fu concesso da Vostra Signoria illustrissima al capitan Galeazu di La Porta un privilegio per alcuni novi inventionioni

che esso spera introdurre in questo regno in servizio di Sua Real Maestà et beneficio universale d'esso regno; supplica di novo a quella sia servita a farli gratia che nel detto privilegio sia agionto l'introduzione di far la carta et una nova fogia di cari non più visti né stati in questo regno et in somma che qualsivoglia cosa che da esso sarà introdotta in questo regno non più vista né usata et che sia a servizio di Sua Maestà et beneficio universale de li populi che da niuno possano essere usati per spacio del tempo concesso senza licencia del detto capitano sotto la pena concessa in detto privilegio.

Ut Deus altissimus.

Di lo quali preinserto memoriale fattani relatione nel consiglio patrimoniale provittimo Panormi XVIII° Iulii III° inditionis 1576. Quo ad cartam habeat licentiam et quo ad alia fiat privilegium iuxta formam aliorum. Franciscus de Aurello magister notarius.

Per esequutione de la quali nostra provista vi donamo et concedimo licencia et facultà ch'essendo li ditti artificii et inventioni novamente da voi ritrovati in questo regno possiate voi con quelle persone che vorreti fare et mettere in uso per detto termino di deci anni da contarsi de la data de la presenti innanti li decti novi ingegni et inventioni in questo regno et durante decto termino volimo et ordinamo che nessuna persona de qualsivoglia stato gradu et condizioni si sia debbia né presuma fari né usari nuovi ingegni et inventioni senza vostra expressa licentia sotto pena d'onzi duicento applicandi cioè una mità a voi et l'altra al regio fisco; benvero quanto all'introductione di fari la carta vi si dona facultà et licentia di posserla fare ma

volemo che a nessuno sia proibito di introdursi a far carta ma che ogni uno possa farla liberamenti secondo meglio li comodirà. Comandando per la presenti a tutti et singuli officiali et personi delli città et terri del regno che debbiano le cosi premissi exeguire et osservari de verbo ad verbum et per quos decet fare quelli exeguire et osservare et farne promulgare banne publici per li lochi soliti acciò che nessuno possa allegare ignorancia della sopradetta concessione e non facciano lo contrario se la gratia regia tenino chara et sotto pena di florini milli applicandi al regio fisco pro quolibet contraveniente.

Datum Panormi XVII augusti IIII inditionis 1576.

Omissis

A.S.P., *Protonotaro del Regno*, reg. 356.

Palermo 1589, agosto 22

Bando per l'esclusiva di un'invenzione per raffinare sale.

Essendo Joan Damis de Siviglia inventuri tanto per beneficio del corpo humano come per più lindecza et bellecza nel parere, della maniera de potersi purgare et refine qualsivoglia specie di sali, il quale da poi che è refinato dà maggior gusto et è di assai più salute et utile al corpo humano per essere ditto sali purgato della bructicza, terra et petra che sole havere il sali ordinario et per fare detta opera è bisogno di gran travaglio et dispesa et volendo detto di Damis ponere in effetto detto exercicio serria cosa facile che alcuni personi, videndo tal magisterio, possano fare il mismo, lo che fora di assai danno del detto di Damis

primo inventore in questo Regno, per executione di lettere di sua excellentia et tribunal del r. patrimonio date a 29 d'aprile II inditionis 1589, per lo presente bando si ordina, provede et comanda che nixuna persona di qualsivoglia stato, grado et condicioni si sia debbia né presuma vendere né fare vendere, usare né operare, né fare usare né operare detta nova inventione senza expressa licencia del detto Joan Damis, sotto pena di unci duicento applicanda cioè doi terczy parti al fisco et l'altra tercza parti al detto di Damis et questo per termino d'anni novi da contarsi dalla data delli prenominati litteri di sua excellencia et tribunale del r. patrimonio.

Bene stat. De Bellis magister rationalis.

Panormi die XXII augusti II inditionis 1589 nobilis Dimitrius Perino publicus preco huius urbis retulit de mandato spectabilis de Ballis magistri rationalis iurisperiti promulgasse infrascriptum bannum cum regiis tubicinis per loca solita et consueta huius urbis.

A.S.P., Tribunale R. Patrimonio - Atti giudiziari, sentenze etc., reg. 127, c. 512.

Palermo 1602, dicembre 10

Autorizzazione a pagare la missione di un incaricato della città di Messina per il reclutamento all'estero di lettori di legge e medicina.

Philippus etc.

Vicereus in Regno Sicilie spectabilibus Juratis nobilis civitatis Messane consiliariis regis dilectis salutem. È stato

supplicato et provisto del seguente tenore: Illustrissimo et Eccellentissimo Signore il Senato di Messina dice a V.E. che havendo usato ogni diligenza per poter havere lectori cossi di leggi come di medicina ... nella loro professione famosi e valenti homini per provisione delli studii di questa città et università, li quale di alcuni anni in qua ni hanno havuto grandissimo mancamento con tutto che havessiro scritto in molti luochi di Italia, per tale effetto, non hanno potuto sortire simili lettori, ultimamente per non restar dicti studii più tempo sprovisiti come sin hora hanno stato delli più principali lettori di legge e di medicina, foro constretti di mandare, sicome hanno mandato,, apposta nell'Italia et in altri paesi dove fosse bisogno ad Antonio Mazzapinta. huomo virtuoso e litterato nell'istessi studii lettore in filosofia, ad effetto di far provisione di lettori principali et famosi in legge e medicina per li studi et università di questa città al quale hanno promeso darli competente provisione. Supplicano perciò V.E. resti servita concederli facultà et licentia al detto Senato che possano dare al detto di Maczapinta pro sua provisione essendo stato mandato a spese sue actorno l'Italia per servizio di questa città scudi quattrocento in virtù di provisione. Ut Altissimus. Messane 14 settembris V inditionis 1602. Congregato consilio si fuerit accordatum satisfiat super pecuniis destinatis pro soluptione salariorum studii. In essecutione della quale provista v'ordiniamo che debbiare attorno il pagamento delli sudetti scudi quattrocento al detto di Maczapinta congregar consiglio nel quale antiponireti che si paghino delli danari assignati al pagamento delli salarii delli studii et accordandosi l'essequirete che noi quello con la

presente lo confirmamo, lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine roboramo et validamo.

Datum Panormi die X decembris V inditionis 1602.
El Marques.

Omissis

A.S.P., R. Cancelleria, reg. 591, c. 141.

Palermo 1687, giugno 9

Licenza ed esclusiva per la fabbrica di ferri, acciai, cappelli e sapone.

Licenza di potere introdurre in questo Regno la fabbrica di ferri et acciari, cappelli e sapone in persona di Gioseppe Peragallo.

Carolus etc.

Vicerex etc. Joseph Peragallo regio fideli dilecto salutem.

Perché da voi Gioseppe Peragallo della città di Genua ci fu presentato memoriale nel quale dimandate licenza di introdurre in questo Regno la fabbrica di ogni sorte di ferro, azzaro, cappelli e sapone, domandando però di osservarsi li seguenti capitoli: Perché dalla fabbricazione di qualsivoglia sorte di ferro et acciaio nec non per la fabbricazione di cappelli di lana e pelo contenuta nel memoriale

di Gioseppe Peragallo ni resultirà gran beneficio di S.M. (che Dio guardi) poiché tutto il denaro che per il passato s'ha extratto da questo Regno in compra di ferro et acciari di diverse specie e di cappelli che si consumano in tanta gran quantità per l'avvenire resterà in questo Regno et in potere delli Vassalli di S.M. in tanto gran lucro e beneficio del Regno di Sicilia. Per tanto detto Gioseppe Peragallo domanda primeramente che li sia concessa libera facultà e pottestà ad esso, suoi heredi e successori per anni 40 p.v. di poter fabricare e far fabricare in qualsivoglia città, terra e luogo habitato e disabitato di questo Regno tutti e qualsivoglia sorti di ferro et acciaio come pure qualsivoglia sorte di cappelli sì di lana come di pelo e quelli operare e manufatturare di qualsivoglia maniera, vendere e far vendere in qualsivoglia città, terra e luogo di questo Regno senza veruno impedimento niuno escluso.

E perché per le fabricationi vi è di bisogno d'un luogo congruo e vicino a qualche fiume di questo Regno, acciò non venghi detto Giuseppe Peragallo impedito dalli patroni o veramente angariato nel prezzo, possa detto Gioseppe Peragallo quello pigliarsi in quella quantità haverà di bisogno a nome della Regia Corte, con pagarli il giusto prezzo, arbitrando per il Tribunale del R. Patrimonio; e l'istesso si intenda per l'acqua del fiume puplico possa pigliarla gratis. facendosi la presa et acquadotto a sue spese dummodo che non impedisca l'altre prese di particolari.

Et accioché possa detto Gioseppe Peragallo doppo che haverà fatto un sì gran dispendio di metter all'ordine dette fabricationi et haver fatto venire li mastri da fuori Regno

non venghi dannificato da altra persona che volesse fare far fare detta fabrica di ferri, acciaio o cappelli, che non possa l'Ecc.mo Sig. Vicerè o altri Ecc.mi Sig.ri Vicerè di questo Regno, che pro tempore saranno, concedere altra licenza di poter farsi altre fabbriche durante li detti anni 30, anzi promulgare per puplico bando sotto le pene a V.E. ben viste ordinando che nessuna persona di qualsivoglia grado et conditione che fosse possa fare e far fare altra fabrica di ferri, acciai e cappelli, e quello far promulgare per tutto il Regno di Sicilia, dummodo che resti in libertà di qualsivoglia persona di poter far venire in questo Regno qualsivoglia quantità d'acciaio, ferro e cappelli come prima e quelli far vendere pubblicamente senza impedimento alcuno purché al sudetto Gioseppe Peragallo se li conceda la sola facultà di fabricarli in questo Regno con proibitione dell'altri.

Si dovrà parimente concedere ad esso Gioseppe Peragallo et altri fabricatori e mastri di qualsivoglia natione saranno che in qualsivoglia caso (quod absit) di guerra e disentione tra le nazioni non possano essere impediti né cacciati da questo Regno né in nessun'altra maniera molestati essi e loro beni cossì per l'interessi come per l'interessandi.

Che sia ancora concesso al sudetto Gioseppe Peragallo et altri fabriceri e mastri et altri che haveranno interesse nelle dette fabbriche di qualsivoglia natione siino etiam non fossero stati interessati dal principio ma che s'interessiranno durante il tempo predetto, salvocondotto generale e generalissimo sì per loro persone come per li loro beni presenti e futuri e per qualsivoglia debiti e delitti, escluso il

delitto di fellonia della Catholica Maestà (che Dio guardi) escludendosi però da salvo condotto li debiti che contraeranno, delitti che forte commetteranno nel tempo di detta fabricatione come pure esclusi da tal salvocondotto tutti li regnicoli di questo Regno di Sicilia.

Che tutti li denari et altri beni mobili e stabili come anco feudi e terre che saranno a nome di detto Gioseppe Peragallo fabriciere e mastri tanto nella tavola di Palermo quanto in qualsivoglia altra città, terra e luoghi di questo Regno siano privilegiati e privilegiatissimi al che per niuno accidente (quod absit) di guerra, fame o altra necessità di questo Regno possano essere in nessuna maniera molestati, impediti, confiscati né sequestrati ma possano di quelli sempre e quando si voglia liberamente servirsi e letare senza che alcuno li dia alcuna molestia o impedimento come sopra.

Che li detti ferri, acciai e cappelli di qualsivoglia specie possano da questo Regno extraersi per fuori Regno senza che si possi in nessun tempo pretender pagamento veruno per causa di detta extrattione, solamente dovranno pagare la dohana e nuovo imposto per la vena di ferro et altri materiali che faranno venire da fuori Regno in questa città di Palermo ita che poi non siano obligati pagare altra dogana né novo imposto per il ferro lavorato con detti materiali che riposteranno o porteranno per vendere in questa città, dove haviranno pagato li diritti per la vena e materiali, ma volendo doppo trasportare detto ferro da una città in un'altra città che all'ora habbia a pagare li giusti dritti che si sogliono esigere sopra li ferri, acciai e

cappelli che al presente si trasportano nelle città del Regno, e volendo estrarli per fuori Regno li possano estrarre franchi d'ogni dritto di dohana, novo imposto et altri per il termino delli detti anni 30 tantum.

Si domanda parimente la detta licenza per la fabbrica di sapone all'uso di Genova con li medesimi patti, conditioni, exentioni, immunità et altri di sopra espressati et infra expressandi restando libero l'uso di fabricar sapone alli saponari di questa città nella forma che sin hora hanno fatto e venduto.

Che dalla presente capitulatione se n'habbia da stipulare per puplico contratto per atto di puplico notaro con tutti li patti e conditioni soliti a pondersi in simili capitulationi e per l'osservanza di quanto di sopra s'ha detto habbia da promettere la Regia Corte d'evittione con tutti gl'altri patti e stilo di puplico notaro, quali s'intendano tutti compresi et espressati nella presente e spedirsi privilegio in forma.

Quale memoriale e capitoli li rimessimo al Tribunale del Real Patrimonio con il seguente viglietto di nostra Secretaria.

Omissis

Al Tribunale del Patrimonio dal quale con sua consulta di 9 del caduto maggio ci fu rappresentato che havendo con la previa recognitione del spettabile Avvocato e Procuratore fiscale riconosciuto e discorso sopra detta offerta e capitoli stimava conveniente di condescendere alla

domanda vostra nella forma e con le moderattioni e restituzioni in quella espressate, con la quale consulta essendone conformati, habbiamo in sua risposta con viglietto del nostro secretario ordinato...

Omissis

Per exequutione del quale viglietto concediamo licenza e facultà a voi Gioseppe Peragallo vestri heredi e successori di puoter privativamente quo ad alios per lo spatio d'anni 35 ...far fabricare in qualsivoglia città, terra e luogo habitato e disabitato di questo Regno tutti e qualsivoglia sorte di ferri et acciari, con che di questi ferri et acciari che fabricarete nel Regno ni debbate voi e vestri heredi e successori pagare tutti li dritti e raggioni attinenti alle dogane della medesima maniera come se l'immettessivo da fuor Regno come al presente esigono... et in quanto alla fabrica di cappelli e sapone... concediamo pure dell'istessa maniera per detto termino di anni 35 facultà di poterli fabricare e fare da altri fabricare in questo Regno a vestro modo e nella maniera e con li medesimi patti e conditioni contenti nelli preinserti capitoli quali solo s'intendano limitati e regulati che non s'intenda per essi prohibito di fabricare cappelli e sapone alle persone che de presenti stanno fabricando né meno s'intenda prohibito alli regnicoli di questo Regno di potere quando si voglia in futurum fabricare cappelli e sapone tantum, non però far fabricare da forastieri e questo solo s'intenda per la fabrica di cappelli e sapone non però quella di ferro et acciaio con che quelle persone che farete voi venire o havessivo fatto venire in

questo Regno per servitio di dette vostre fabbriche non possano in tempo alcuno pretendere fabricare per conto suo proprio e per servitio d'altri e questo s'intenda etiam in caso che le persone sudette divenissero regnicole vel per ductio-nem uxoris vel per decenni habitationem aut alio quovis modo sotto pena di onze 200 per ogni contraventore... quali ferri, acciari, cappelli e sapone ve li puotrete vendere e far vendere in qualsivoglia città... et ancora extraherli per fuori Regno... pagando però li soliti dritti di dogana... concedendovi pure licenza e facultà di potervi per le fabbricattioni sudette prender un luogo congruo e vicino a qualche fiume ... con pagarli a' padroni il giusto prezzo arbitrando da voi e Tribunale del Real Patrimonio con pigliarvi l'acqua del fiume publico che vi necessitasse facendovi la presa et aquedotto a vostre spese dummodo che non venghiate ad impedire l'altre spese di particolari, pagando solamente onza una l'anno per raggione di salto dell'acqua. Concedendo anche a voi e vestri fabricieri e maestri di qualsivoglia nazione saranno che in qualunque caso (quod absit) di guerra e dissintione tra le nationi non possano essere impediti né cacciati da questo Regno né in nessuna altra maniera molestati essi e loro beni... Concedendo... durante il tempo predetto di anni 35 salvocondotto generale...

Prohibendo... durante il termine predetto di anni 35 di potersi fare da altri persone... detta fabbrica di ferri acciari, cappelli e sapone... restando bensì in libertà di qualsivoglia persona di poter far venire in questo Regno qualsivoglia quantità d'acciaro, ferro, cappelli e sapone come prima e quelli vendere e far vendere pubblicamente senza impedimento alcuno, ordinando in virtù delle presenti a tutti li

vicari, commissarii et algozirii destinati e destinandi per il Regno nec non a tutti i singoli secreti, capitani, giurati giudici et altri ufficiali di tutte le città e terre di questo Regno che non debbiano impedire a voi vestri heredi e successori per detto spatio d'anni 35 detta fabrica di ferri, acciari, cappelli e saponi nella forma di sopra expressata ma ogni volta che li sarà richiesto li debbiano dar ogni braccio, aggiunto e favore contra li disturbanti di detta fabrica con promulgar in dette città e terre a sua instantia una o più volte il bando della proibitione ad altri di detta fabbrica e concessione privative fattane da noi e Tribunale sudetto a voi e detti vestri heredi durante detto termine... sotto pena...

Datum Panormi die 9 iunii 1687.

Omissis

A.S.P., Conservatoria R. Patrimonio, f. 425, c. 131, v° ss.